



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab
All. n. 1

Milano, data del protocollo

Ai Sigg. Dirigenti degli Enti Pubblici
di cui all'allegato elenco

- OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 OTTOBRE 2020
 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 OTTOBRE 2020
 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA N. 623 DEL 21 OTTOBRE 2020.
 - DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DEL 19 OTTOBRE 2020

In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da Covid-19, di seguito all'adozione del DPCM del 13 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 13 ottobre scorso e in vigore dal 14 ottobre 2020, il Governo nazionale è intervenuto nuovamente con il DPCM del 18 ottobre scorso (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020), per introdurre ulteriori misure restrittive a livello nazionale.

Successivamente, con ordinanza in data 21 ottobre, il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ha ravvisato la necessità di prevedere, per l'intero territorio regionale, misure ancora più stringenti alla luce della gravità dei dati sanitari (*lockdown* dalle ore 23.00 alle ore 05.00) a decorrere dal 22 ottobre fino all'adozione di un successivo DPCM e, comunque, fino al 13 novembre p.v.

Sulla stessa linea si pone anche l'ulteriore intervento di Regione Lombardia, con l'ordinanza n. 623 del 21 ottobre scorso, che integra quanto previsto nell'ordinanza n. 620 del 16 ottobre scorso, le cui disposizioni producono effetti dal 22 ottobre al 13 novembre p.v.

Nel rinviare al dettato normativo dei provvedimenti richiamati per un maggiore approfondimento, si segnala di seguito, tra le novità apportate dal DPCM del 18 ottobre scorso, le disposizioni inerenti le attività convegnistiche e congressuali e le riunioni nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare il DPCM del 18 ottobre introduce la lettera n-bis) al comma 6 dell'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; al contempo le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

Rilevante è anche la previsione che introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

che ne giustificano lo svolgimento in presenza. Sono invece consentite le riunioni private in presenza, ancorché il loro svolgimento da remoto sia fortemente raccomandato.

Tra le disposizioni recenti di particolare interesse per codesti Uffici pubblici si segnala, inoltre, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 che interviene nuovamente sulla disciplina del lavoro agile, indicato come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa fino al 31 dicembre 2020.

Il Decreto ministeriale conferma la deroga all'accordo individuale di cui all'articolo 19, L. 22 maggio 2017, n. 81 introdotta dal Decreto "Cura Italia" e rimuove due importanti condizioni poste dall'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 18 luglio 2020 (Decreto Rilancio).

All'articolo 1, comma 3, del predetto Decreto ministeriale è previsto che il lavoro agile sia svolto sia per le attività ordinariamente trattate in presenza dal dipendente, sia in aggiunta o in alternativa, per attività progettuali appositamente individuate. Ciò per consentire al dipendente di lavorare in modalità a distanza, alternando giornate di lavoro in presenza e giornate di lavoro da remoto.

La seconda importante modifica alla disciplina del lavoro agile è contenuta nel comma 1, lettera a), articolo 3 del decreto: ciascun dirigente, sulla base della mappatura delle attività svolgibili in modalità agile effettuata, dovrà organizzare gli uffici con almeno il cinquanta per cento del personale in lavoro agile, su base giornaliera, settimanale, o plurisettimanale. Viene così superata la soglia massima del cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in modalità a distanza, inizialmente prevista dal citato articolo 263.

Resta ferma la possibilità di elevare ulteriormente la percentuale di personale da destinare alle attività in remoto compatibilmente con le potenzialità organizzative del singolo Ufficio e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

Il medesimo articolo 3 del Decreto, comma 1, lettera b) dispone l'adozione di ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i dipendenti con figli minori di 14 anni collocati in quarantena dall'ATS¹ e i lavoratori fragili, intesi come soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali e dai titolari di riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detto personale potrà anche essere destinato a diversa mansione, compatibile con l'area di inquadramento definita dai contratti collettivi, dopo una specifica attività formativa al riguardo.

¹ articolo 21-bis, decreto legge 14 agosto 2020, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Proseguendo nell'analisi del Decreto in parola, al comma 1, lettera e), dell'articolo 3, sono indicati i seguenti criteri di priorità da considerare nella rotazione del personale:

- condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi;
- presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni;
- distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
- numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Il Decreto interviene anche in tema di flessibilità del lavoro. In merito, l'articolo 4 prevede l'individuazione di fasce orarie in entrata e in uscita, ulteriori rispetto a quelle adottate, per facilitare il personale dipendente nei trasferimenti, evitando al contempo di concentrare l'accesso al luogo di lavoro, garantendo la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.

Al comma 2, l'art. 4 dispone anche che i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario, compresi quelli di cui all'articolo 21-*bis*, d. L., n.104/2020, svolgano la propria attività lavorativa in modalità agile se non sono in condizione di malattia certificata. L'assenza dal servizio del lavoratore per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19, è invece equiparata al servizio effettivamente prestato.

Il lavoratore potrà svolgere la prestazione in modalità agile senza vincoli di orario e di luogo di lavoro; al contempo il dirigente potrà organizzare l'attività da remoto per specifiche fasce di contattabilità, in assenza delle quali sono comunque garantiti i tempi di riposo e di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.

L'articolo 6 del Decreto interviene anche sui sistemi di misurazione e valutazione del personale che dovranno essere adeguati all'attuale contesto, adottando ove possibile criteri improntati al raggiungimento dei risultati.

Alle Amministrazioni pubbliche viene chiesto, infine, di assicurare una periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica e di verificare l'impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle prestazioni rese.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in considerazione del quadro emergenziale in costante evoluzione.

PREFETTURA DI MILANO	
TELEGRAFO	
25 GIU 2020	
ORE	3
PROT. N°	

IL PREFETTO
(Saccone)

Saccone